



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENTINAIO e BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2023

Disposizioni in materia di elicottura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di inquadrare a livello normativo un settore, quello dell'elicicoltura, fino a ora lasciato alla libera iniziativa di chi, con passione, ha sempre lavorato con l'obiettivo di dare ai consumatori un prodotto di qualità, oggi parte importante della zootecnia italiana.

L'Italia è tra i primi Paesi a livello mondiale nell'elicicoltura per numero di impianti (circa 10.000), con un fatturato annuo di 300 milioni di euro sull'intera filiera. L'uso alimentare e culinario delle chioccioline si inserisce in una ampia e antica tradizione italiana, famosa in tutta Europa e motivo di attrazione turistica enogastronomica.

L'intento del disegno di legge è dunque quello di fornire agli operatori del settore uno strumento, il più completo possibile, che permetta di regolamentare e migliorare le condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'elicicoltura nell'ambito dell'intera filiera alimentare, prestando anche attenzione alle importazioni dall'estero. Nell'elaborazione del testo si è quindi cercato di tenere fede ad alcuni principi, ritenuti fondamentali: le chioccioline e la bava di lumaca poste in commercio devono garantire al massimo livello la salute dei consumatori; gli allevamenti devono essere rispettosi dell'ambiente, non incidendo negativamente in alcun modo su di esso; le stesse chioccioline devono essere trattate secondo *standard* appropriati. Questa proposta ha quindi l'ambizione di formulare regole più certe per l'organizzazione della produzione e il controllo complessivo della qualità della filiera relativa alle lumache d'allevamento, in grado di garantire ai consumatori *standard* elevati di qualità alimen-

tare e di consentire, in egual misura, una crescita dei consumi di queste carni ad alto valore biologico.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge definisce il quadro normativo nazionale del comparto elicicolo, finalizzato a disciplinare in particolare: la raccolta, l'allevamento e la commercializzazione delle specie.

L'articolo 2, ai fini della corretta applicazione della legge, reca le definizioni di elicicoltura, di chioccioline e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chioccioline che è consentita per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona e solo nel periodo da aprile a settembre. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

L'articolo 4, infatti, stabilisce che l'attività di allevamento elicicolo è, in tutte le sue articolazioni, attività agricola, è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a

trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

L'articolo 5, reca disposizioni sull'utilizzo di chioccioline per scopi alimentari, farmaceutici, cosmetici e industriali.

L'articolo 6 reca disposizioni sulla macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline provenienti da allevamento.

L'articolo 7 disciplina le modalità di commercio delle chioccioline provenienti dall'allevamento. In particolare, l'allevamento e il commercio delle chioccioline per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 8 disciplina le modalità di commercializzazione della « bava di lumaca ». In particolare, si prevede che è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti, prodotta attraverso un procedimento corredato da una certificazione

dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 9 individua le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nell'articolato del disegno di legge.

L'articolo 10, infine, prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano definite le tipologie di prodotto del settore eliciclo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza. Inoltre, con apposito provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute sono definiti i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio « *Made in Italy* ».

L'articolo 11 detta le disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a disciplinare l'attività di elicicoltura.

2. Le linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono definite con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) « elicicoltura »: segmento di zootecnia dedito all'allevamento della chiocciola a scopo alimentare o a qualsiasi altro scopo, ivi compreso quello cosmetico o sanitario;

b) « chioccioline »: tutte le specie di molluschi con guscio eduli della superfamiglia *Helicoidea*;

c) « bava »: sostanza prodotta dalla secrezione di particolari ghiandole della chiocciola, contenente mucopolisaccaridi, utilizzata per scopi farmaceutici, cosmetici, alimentari, terapeutici e industriali;

d) « manuale di corretta prassi »: manuale di corretta prassi operativa in materia di elicicoltura, elaborato ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e della circolare n. 30 del 3 luglio 1987 della Divisione III della Dire-

zione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità sulle chiocciole eduli;

e) « associazioni riconosciute »: associazioni di elicicoltori riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve tutte le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.

(Raccolta)

1. La raccolta delle chiocciole è consentita per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nel periodo da aprile a settembre. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne disciplinano il relativo calendario.

2. Le chiocciole prelevabili in natura devono essere soggetti adulti, di diametro conchigliare superiore a 3 centimetri.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che svolgono l'attività di allevamento di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Allevamento)

1. L'attività di elicicoltura, in tutte le sue articolazioni, è sottoposta agli obblighi e al trattamento fiscale e previdenziale previsti per le attività agricole di allevamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) definiscono le regole, le condizioni e le autorizzazioni necessarie per l'allevamento delle chiocciole, tenuto conto del manuale di corretta prassi e sulla base delle di-

verse tipologie di allevamento autorizzato nei termini di seguito indicati:

1) allevamento a ciclo naturale completo: tutto il ciclo si svolge nei recinti a cielo aperto, dalla riproduzione all'ingrasso, con alimentazione totalmente vegetale;

2) allevamento a ciclo misto: solo parte del ciclo si svolge in campo aperto, riparando al chiuso nella stagione invernale, con alimentazione vegetale e mangimi;

3) allevamento intensivo: tutto il ciclo si svolge al chiuso, con alimentazione esclusivamente a base di mangimi e sfarinati.

b) provvedono alla raccolta, con cadenza annuale, dei dati relativi agli impianti autorizzati, al fine di alimentare l'anagrafe informatizzata nazionale degli animali di cui al decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2018;

c) definiscono, per gli allevamenti autorizzati alla commercializzazione o vendita al pubblico, criteri e modalità di autorizzazione, anche igienico-sanitari, ed eventuali specifiche applicazioni per il conseguimento dell'attestato HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), concernente l'analisi dei rischi e dei punti critici in materia di igiene e sicurezza alimentare.

3. Gli impianti di elicicoltura, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua;

b) divieto di effettuare ogni forma di discarica, con la sola eccezione degli inter-

venti necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica;

c) obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici o preventivamente utilizzati come discariche di materiali inerti prima del riposizionamento delle chiocciolate.

Art. 5.

(Utilizzo)

1. L'utilizzo di chiocciolate per scopi alimentari, farmaceutici, cosmetici e industriali, è consentito solo se:

a) provenienti da impianti di elicicoltura autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b);

b) in caso di importazione, siano corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità o documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

Art. 6.

(Macellazione, trasporto e distribuzione)

1. Gli operatori del settore alimentare che utilizzano le chiocciolate per scopi di consumo alimentare sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) le chiocciolate devono essere macellate in uno stabilimento iscritto nel Sistema integrato per gli scambi e le importazioni (S.Inte.S.I.) del Ministero della salute;

b) lo stabilimento in cui sono preparate le chiocciolate deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione. Tale locale deve essere fisicamente separato da quello adibito alla preparazione;

c) le chiocciolate che muoiono per cause non riconducibili alla macellazione non pos-

sono essere preparate per il consumo umano;

d) le chioccioline devono essere oggetto di analisi chimiche, microbiologiche e organolettiche per la sicurezza alimentare, effettuate per campionamento. Se tali analisi indicano che possono rappresentare un pericolo, non possono essere preparate per il consumo umano.

2. Le chioccioline classificate come molluschi devono essere confezionate ed etichettate e devono essere vive al momento dell'acquisto finale.

3. Il trasporto dei molluschi avviene a temperatura controllata con mezzi di trasporto refrigerati. In caso di brevi spostamenti direttamente al consumatore finale, il trasporto può essere effettuato a temperatura ambiente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della salute, previo confronto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposito provvedimento documenti e modalità di rintracciabilità e tracciabilità del prodotto.

Art. 7.

(Commercio)

1. È consentito il commercio di chioccioline per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente di chioccioline provenienti da impianti di elicicoltura autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 o, se di importazione, corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

2. Le chioccioline commerciabili sono esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti specie: *Otala Lactea*, *Eobania Vermis*

culata, Helix Aperta, Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller, Helix Aspersa Typica, Helix Pomatia, Helix Lucorum, Theba Pisana, Cernuella Virgata, Achatina.

3. Possono esercitare il commercio di chioccioline solo gli impianti di elicicoltura iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*).

4. Le chioccioline in commercio provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da idonea autocertificazione rilasciata dall'allevatore, dalla quale risultino l'indicazione della quantità, della tipologia di animale, dell'allevamento all'aperto di provenienza, della salubrità ambientale del luogo ove sono raccolte, allevate e riprodotte, nonché del nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato.

5. Le chioccioline provenienti da importazione devono essere confezionate e corredate, per ogni singolo lotto uniforme, da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, tramite il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ai controlli degli impianti di elicicoltura per verificare la veridicità di quanto dichiarato con l'autocertificazione di cui al comma 4 del presente articolo e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4.

7. Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e i posti di ispezione frontiera (PIF) provvedono ai controlli delle chioccioline di importazione, provenienti rispettivamente dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati terzi, per verificare il rispetto degli adempimenti connessi a normative nazionali ed europee, nonché degli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 8.

(Bava di lumaca)

1. È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da impianti di elicottura di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), attraverso un procedimento corredato da una certificazione dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al sei per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del limite di cui all'articolo 3 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 400, maggiorata di 10 euro per ogni capo aggiuntivo rispetto al numero previsto dal medesimo articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione, anche non reiterata, degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 5, comporta l'immediato divieto di importare chioccioline e animali di ogni specie per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 4, e 8 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 e, nel caso di recidiva, l'immediata esclusione dall'anagrafe di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), per la durata di cinque anni.

4. La competenza a irrogare le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo

spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 2, possono introdurre sanzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle elencate nel presente articolo.

Art. 10.

(Luogo di provenienza e disciplinari produttivi)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore eliciclo, previo assoggettamento alla procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definite le tipologie di prodotto del settore eliciclo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, anche della materia prima, nonché le modalità attuative della stessa.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, e con la medesima procedura, sono definiti, altresì, i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio « *Made in Italy* », di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674.

€ 1,00